Società di comodo: senza pagelle Isa l'interpello protegge da futuri controlli

DICHIARAZIONI

In attesa del decreto sui livelli serve prudenza nel disapplicare la disciplina

Per Redditi 2019 meglio fare istanza entro il 3 giugno Altra via è tenere i documenti

Pagina a cura di
Davide Cagnoni
Angelo D'Ugo

La disciplina delle società non operative e in perdita sistematica da quest'anno presenta un'ulteriore novità connessa alla possibilità di disapplicare la presunzione di reddito minimo prevista dall'articolo 30, comma 1 della legge n. 724/1994 al raggiungimento del livello di affidabilità fiscale stabilito dagli «indici sintetici di affidabilità fiscale» (Isa), nuovo strumento di *compliance* introdotto per favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, che ha sostituito i parametri e gli studi di settore con la conversione del Dl 50/2017 ad opera della legge 96.

Dal periodo d'imposta 2018, l'applicazione degli Isa alle attività per le quali i nuovi indici risultano approvati, determina, al raggiungimento di determinate soglie (articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017), l'esclusione dalla disciplina delle società non operative e la disapplicazione da quelle in perdita sistematica in luogo della precedente causa di esclusione e di disapplicazione riferita alla congruità e coerenza agli studi di settore.

Per le società in perdita sistematica è tuttavia opportuno segnalare che la verifica delle cause di disapplicazione 2018 va effettuata avendo a riferimento i periodi d'imposta 2013-17 (quinquennio precedente). Questo significa che per poter attivare la clausola di disapplicazione nel periodo d'imposta 2018, è necessario aver raggiunto i livelli di coerenza e congruità previsti dagli studi di settore approvati per il quinquennio di riferimento.

Restano escluse dai benefici le società per le quali sia, invece, accertata una violazione che comporta l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000.

Le dichiarazioni

I modelli Redditi 2019 hanno già recepito il passaggio dagli studi di settore/parametri agli Isa prevedendo l'aggiornamento:

- dell'apposita causa di esclusione (codice 11) da indicare, a seconda dei casi, nella casella 1 del rigo RS116 del modello Redditi SC 2019 o del rigo RS11 del modello Redditi SP,
- dell'apposita causa di disapplicazione (codice 11) da indicare, a seconda dei casi, nella casella 3 del rigo RS116 del modello Redditi SC o del rigo RS11 del modello Redditi SP.

Ad oggi, tuttavia, l'individuazione dei livelli Isa ai quali è collegato il riconoscimento del beneficio non è nota, in quanto demandata a un futuro provvedimento del direttore delle Entrate, al momento non pubblicato. A questo aspetto si aggiunge l'ulteriore variabile legata alle possibili novità, in termini di semplificazione degli Isa, in discussione con la proposta di legge sulle semplificazioni fiscali (atto Camera 1074).

In ragione di tali incertezze, è quindi evidente la necessità, per le società che in passato beneficiavano della clausola di esclusione per via della congruità e coerenza agli studi di settore, di ponderare bene la propria posizione rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

L'inquadramento tra le società di comodo per insufficienza di ricavi fissati dai parametri previsti dalla normativa sulle società di comodo, infatti, comporta:

- l'imputazione di un reddito minimo, calcolato, in via presuntiva, quale somma degli importi ottenuti applicando ai valori di beni "di comodo" le percentuali previste dall'articolo 30 comma 3 della legge 724/94;
- la maggiorazione dell'aliquota Ires del 10,5% sul reddito minimo;
- la preclusione del diritto al riporto in avanti delle perdite realizzate nel periodo d'imposta e, in aggiunta, la possibilità di computate in diminuzione le perdite pregresse solo per la parte di reddito eccedente quello minimo presunto;
- l'impossibilità di chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione (o cedere) il credito Iva risultante dalla dichiarazione.

Le possibili alternative

Per questo motivo, nel caso in cui si ritengano sussistenti le situazioni oggettive che, in base all'articolo 30, comma 4-bis della legge 724/94, hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti o del reddito minimo, in alternativa alla causa di esclusione/disapplicazione riferita agli Isa, andrebbe valutata:

- la strada della presentazione dell'interpello probatorio che a partire dal 2016 è diventato facoltativo,
- la possibilità di non presentare istanza di interpello conservando il set di documentazione utile in caso di difesa in occasione di un controllo da parte dell'agenzia delle Entrate.

Qualora la scelta dovesse essere quella prudenziale di procedere con la presentazione dell'interpello probatorio, considerato il termine di 120 giorni concesso alle Entrate per fornire la risposta e tenuto conto che la nuova scadenza del modello Redditi 2019 è tornata a essere al 30 settembre 2019, diventa allora opportuno presentare l'istanza entro il prossimo 3 giugno, se si vuole ottenere la risposta entro la data di presentazione della dichiarazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUATTRO ESEMPI CONCRETI

IL CASO	LA SOLUZIONE
LOCAZIONI INFRAGRUPPO Una società beneficiaria di una scissione retrocede in locazione alle società scisse gli immobili alla stessa assegnati. I canoni delle locazioni sono in linea con i valori Omi ma risultano inferiori alle percentuali richieste dal test di operatività	**È ammessa la disapplicazione dell'articolo 30 della legge n. 724/1994 nonostante la locazione sia a favore di società collegate. Ciò a condizione che i canoni si confermino congrui rispetto alle quotazioni Omi (risposta a interpello n. 68 del 20 febbraio 2019).**
SOCIETÀ CON UN UNICO BENE Una società detentrice unicamente di un macchinario altamente specializzato non supera il test di operatività in quanto non riesce a noleggiare l'unico bene per via dell'estrema specializzazione dello stesso e della scarsa convenienza delle offerte ricevute	**La società non è di comodo per il fatto di non essere riuscita a noleggiare il macchinario in quanto la mancata stipula del contratto non è ricollegabile alla volontà della stessa ma alle particolari condizioni del mercato di sbocco (Cassazione, sentenza n. 5080/17)**
SOCIETÀ IMMOBILIARI Una società immobiliare risulta non operativa per mancata vendita/locazione di immobili nonostante abbia attivato una intensa ricerca di potenziali acquirenti o locatari anche ribassando sensibilmente il prezzo e dando mandato a diverse agenzie immobiliari.	**La società non è di comodo avendo fornito giustificazione del mancato superamento del test di operatività ex articolo 30 della legge 724/1994 attraverso la dimostrazione dei numerosi tentativi di vendita o affitto (Ctp Milano, sentenza 17 aprile 2018 n. 1679/3/18)**
IMPIANTI FOTOVOLTAICI Una società possiede tre immobili strumentali che concede in locazione. Su due di essi sono stati realizzati impianti fotovoltaici con i quali viene prodotta energia ceduta al Gse. I ricavi non sono però sufficienti al raggiungimento del minimo richiesto.	**La società può giustificare il mancato raggiungimento dei ricavi, anche nell'ambito dell'interpello, sostenendo che la vendita dell'energia è vincolata ad appositi contratti con il Gse che impone i prezzi di vendita (circolare 19 dicembre 2013 n. 36, paragarfi 7.1 e 7.2).**